REGOLAMENTO (CEE) N. 1120/89 DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 1989

che fissa taluni prezzi e altri importi applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1989/1990

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3223/88 [4], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [5],

visto il parere del Parlamento europeo [6],

visto il parere del Comitato economico e sociale [7],

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato II di tale regolamento e per ogni campagna di commercializzazione devono essere fissati un prezzo di base ed un prezzo di acquisto; che le campagne di commercializzazione di tali prodotti, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3 di detto regolamento, hanno la seguente durata:

— per i cavolfiori: dal 1° maggio al 30 aprile,

— per i pomodori: dal 1° gennaio al 31 dicembre,

— per le pesche e le nettarine (comprese le pesche noci): dal 1° maggio al 31 ottobre,

— per i limoni: dal 1° giugno al 31 maggio,

— per le pere: dal 1° giugno al 31 maggio,

— per le uve da tavola: dal 1° maggio al 30 aprile,

— per le mele: dal 1° luglio al 30 giugno,

— per i mandarini, i mandarini satsuma e le clementine: dal 1° ottobre al 15 maggio,

— per le arance: dal 1° ottobre al 15 luglio,

— per le melanzane: dal 1° gennaio al 31 dicembre,

— per le albicocche: dal 1° maggio al 31 agosto;

considerando che tuttavia, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto non devono essere fissati per i periodi di scarsa commercializzazione di inizio e di fine campagna;

considerando che nel fissare i prezzi di base e i prezzi d'acquisto degli ortofrutticoli occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che i prezzi di base devono essere fissati in base all'andamento della media dei corsi rilevati negli ultimi tre anni sui mercati di produzione più rappresentativi della Comunità per un prodotto definito nelle caratteristiche commerciali, quali varietà o tipo, categoria di qualità, calibro e condizionamento; che i prezzi d'acquisto devono essere fissati in funzione del prezzo di base, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che per le arance ed i mandarini tali elementi e la necessità di permettere una migliore utilizzazione dei prodotti che non trovano sbocchi sul mercato dei prodotti freschi giustificano una diminuzione dei prezzi;

considerando che il Regno di Spagna, nella prima fase, e la Repubblica portoghese, nella prima tappa, sono autorizzati a mantenere, per i prodotti, la regolamentazione vigente sotto il regime nazionale precedente per l'organizzazione del proprio mercato interno agricolo, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli da 133 a 135 e da 262 a 265 dell'atto di adesione; che, pertanto, i prezzi e gli importi fissati nel presente regolamento sono validi soltanto nella Comunità a dieci;

---

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 288 del 21. 10. 1988, pag. 5.
(5) GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 52.
(6) Parere reso il 13 aprile 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(7) Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando che in base all'articolo 148, paragrafo 1 dell'atto di adesione, i prezzi applicabili in Spagna dal 1° gennaio 1990 alla fine della campagna 1989/1990 saranno fissati secondo le norme di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che l'importo della compensazione per le arance e i mandarini deve essere fissato conformemente ai criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2511/69,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1989/1990, i prezzi di base e i prezzi d'acquisto degli ortofrutticoli, i periodi ai quali essi si applicano e le qualità tipo alle quali si riferiscono sono fissati nell'allegato I.

Articolo 2

Per la campagna 1989/1990, l'importo della compensazione finanziaria per le arance e i mandarini è fissato nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARRIONUEVO PEÑA

ALLEGATO I

PREZZI DI BASE E PREZZI D'ACQUISTO

CAVOLFIORI

Per il periodo dal 1° maggio 1989 al 30 aprile 1990

(ecu/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Maggio	30,96	13,47
Giugno	24,97	10,82
Luglio	22,18	9,55
Agosto	22,18	9,55
Settembre	23,95	10,19
Ottobre	24,84	10,56
Novembre	29,87	12,92
Dicembre	29,87	12,92
Gennaio	29,87	12,92
Febbraio	27,87	12,02
Marzo	29,31	12,56
Aprile	29,67	12,92

Questi prezzi si riferiscono ai cavolfiori «coronati» della categoria di qualità I, presentati in imballaggio.

POMODORI

Per il periodo dall'11 giugno al 30 novembre 1989

(ecu/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Giugno: (dall'11 al 20)	28,45	10,82
(dal 21 al 30)	25,91	10,06
Luglio	23,38	8,68
Agosto	20,97	7,79
Settembre	22,24	8,29
Ottobre	23,57	8,69
Novembre	28,32	11,34

Questi prezzi si riferiscono ai pomodori dei tipi «tondo» e «costoluto» della categoria di qualità I, calibro 47/67 millimetri, presentati in imballaggio.

MELANZANE

Per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1989

(ecu/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Luglio-ottobre	17,77	7,12

Questi prezzi si riferiscono alle melanzane:

— del tipo allungato, categoria di qualità I, calibro superiore a 40 millimetri,

— del tipo globoso, categoria di qualità I, calibro superiore a 70 millimetri,

presentate in imballaggio.

PESCHE

Per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 1989

(ecu/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Giugno	45,38	25,21
Luglio-settembre	42,99	24,08

Questi prezzi si riferiscono alle pesche delle varietà Amsden, Cardinal, Charles Ingouf, Dixired, Jeronimo, JH Hale, Merril Gemfree, Michelini, Red Haven, San Lorenzo, Springcrest e Springtime, categoria di qualità I, calibro 61/67 millimetri, presentate in imballaggio.

NETTARINE

(incluse le pesche noci)

Per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 1989

(ecu/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Giugno	59,17	28,40
Luglio e agosto	54,79	26,30

Questi prezzi si riferiscono alle nettarine delle varietà Armking, Crimsongold, Early Sun Grand, Fantasia, Independence, May Grand, Nectared, Snow Queen e Stark red gold, categoria di qualità I, calibro 61/67 millimetri, presentate in imballaggio.

ALBICOCCHE

Per il periodo dal 1° giugno al 31 luglio 1989

(ecu/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Giugno e luglio	41,75	23,78

Questi prezzi si riferiscono alle albicocche della categoria di qualità I, calibro superiore a 30 millimetri, presentate in imballaggio.

LIMONI

Per il periodo dal 1° giugno 1989 al 31 maggio 1990

(ecu/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Giugno	43,72	25,69
Luglio	44,73	26,32
Agosto	44,30	26,19
Settembre	39,92	24,79
Ottobre	37,75	24,54
Novembre	36,74	21,49
Dicembre	36,11	21,24
Gennaio	37,12	21,75
Febbraio	35,86	21,12
Marzo	37,25	21,75
Aprile	38,90	22,76
Maggio	39,78	23,27

Questi prezzi si riferiscono ai limoni della categoria di qualità I, calibro 53/62 millimetri, presentati in imballaggio.

PERE

(escluse le pere da sidro)

Per il periodo dal 1° luglio 1989 al 30 aprile 1990

(ecu/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Luglio	28,67	14,75
Agosto	26,77	14,36
Settembre	25,62	13,74
Ottobre	26,64	13,74
Novembre	27,03	13,99
Dicembre	27,40	14,36
Gennaio-aprile	27,65	14,62

Questi prezzi si riferiscono:

— alle pere delle varietà Beurré Hardy, Bon Chrétien Williams, Conférence, Coscia (Ercolini), Crystallis (Beurré Napoléon, Blanquilla, Tsakonika), Dr Jules Guyot (Limonera), categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 60 millimetri;

— alle pere della varietà Empereur Alexandre (Kaiser Alexander Bosc), categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 millimetri,

presentate in imballaggio.

UVE DA TAVOLA

Per il periodo dal 1° agosto al 20 novembre 1989

(ecu/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Agosto	36,31	23,35
Settembre, ottobre e novembre (dall'1° al 20)	32,51	19,92

Questi prezzi si riferiscono alle uve da tavola delle varietà Regina dei Vigneti, Sultanina, Regina (Mennavacca bianca, Rosaki, Dattier de Beyrouth), Italia, Aledo e Ohanes (Almeria), categoria di qualità I, presentate in imballaggio.

MELE

(escluse le mele da sidro)

Per il periodo dal 1° agosto 1989 al 31 maggio 1990

(ecu/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Agosto	26,51	13,51
Settembre	26,51	13,51
Ottobre	26,51	13,63
Novembre	27,22	14,06
Dicembre	29,61	15,17
Gennaio-maggio	32,01	16,27

Questi prezzi si riferiscono:

— alle mele delle varietà Reine des reinettes e Verde Doncella, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 65 millimetri;

— alle mele delle varietà Delicious Pilafa, Golden Delicious, James Grieve, Red Delicious, Renetta grigia del Canada e Starking Delicious, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 millimetri,

presentate in imballaggio.

MANDARINI

Per il periodo dal 16 novembre 1989 al 28 febbraio 1990

(ecu/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Novembre (dal 16 al 30)	39,93	25,53
Dicembre	39,55	25,02
Gennaio	39,05	24,26
Febbraio	37,39	27,75

Questi prezzi si riferiscono ai mandarini della categoria di qualità I, calibro 54/69 millimetri, presentati in imballaggio.

MANDARINI SATSUMA

Per il periodo dal 16 ottobre 1989 al 15 gennaio 1990

(ecu/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Ottobre (dal 16 al 31)	29,61	14,12
Novembre	26,37	11,88
Dicembre	28,53	12,85
Gennaio (dal 1° al 15)	27,45	12,49

Questi prezzi si riferiscono ai mandarini satsuma Unshiu (Owari), categoria di qualità I, calibro 54/69 millimetri, presentati in imballaggio.

CLEMENTINE

Per il periodo dal 1° dicembre 1989 al 15 febbraio 1990

(ecu/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Dicembre	34,96	19,23
Gennaio	32,77	18,02
Febbraio (dal 1° al 15)	37,53	18,77

Questi prezzi si riferiscono alle clementine (citrus reticulata Blanco), categoria di qualità I, calibro 43/60 millimetri, presentate in imballaggio.

ARANCE DOLCI

Per il periodo dal 1° dicembre 1989 al 31 maggio 1990

(ecu/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Dicembre	37,20	23,51
Gennaio	33,65	21,74
Febbraio	34,27	22,25
Marzo	36,18	22,50
Aprile e maggio	36,81	22,75

Questi prezzi si riferiscono alle arance delle varietà Moro, Navel, Navellina, Salustiana, Sanguinello e Valencia late, categoria di qualità I, calibro 67/80 millimetri, presentate in imballaggio.

NB: I prezzi di cui al presente allegato non comprendono l'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale è presentato il prodotto.

ALLEGATO II

IMPORTO DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA

per la campagna di commercializzazione 1989/1990

15,38 ecu per 100 chilogrammi netti per le arance delle varietà Moro, Tarocco, Ovale Calabrese, Belladonna, Navel, Valencia late;

13,20 ecu per 100 chilogrammi netti per le arance della varietà Sanguinello;

8,69 ecu per 100 chilogrammi netti per le arance delle varietà Sanguigno e Biondo comune;

12,95 ecu per 100 chilogrammi netti per i mandarini.

NB: La compensazione finanziaria viene concessa soltanto per i prodotti delle categorie di qualità Extra e I.